

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Crediti dei lavoratori)

Modifica del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003²,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. a

- a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.

II

Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2003

I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

1 FF **2003** 5537

2 FF **2003** 5547

3 RS **281.1**

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2003⁴

Termine di referendum: 8 aprile 2004

⁴ FF 2003 7103